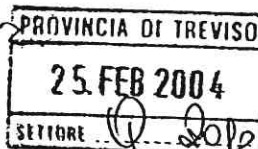


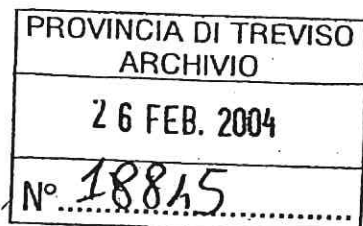
***** Allegato 5 *****

Copia dell'Autorizzazione ad alienare della Soprintendenza BB.AA



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL VENETO



→ Alla Provincia di Treviso
Viale Cesare Battisti 30
31100 Treviso

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio del Veneto Orientale
Piazza San Marco 63
30124 - Venezia

20 FEB. 2004

Venezia,

Prot. 1012

OGGETTO: Preganziol (TV) "Villa Albrizzi-Franchetti". Autorizzazione alla cessione ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2000, n. 283. Trasmissione decreto di autorizzazione.

Si trasmette in allegato n. 1 copia dell'autorizzazione alla cessione del complesso immobiliare in epigrafe.

Si chiede alla competente Soprintendenza di settore di provvedere alla relativa trascrizione presso il competente Ufficio del Territorio presso l'Agenzia del Demanio.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
(Dott.ssa Maria Teresa Gaja Rubin de Cervin)

Fede

D'AL



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto

AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE

Il Soprintendente

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n.352";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico";

VISTO il D.M. del 14.06.1965;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla alienazione del complesso immobiliare denominato "*Villa Albrizzi - Franchetti*", sito a Preganziol (TV), catastalmente distinto al Fg. IV, Sez. A, mapp. 13-14-15-22-20-23-24-157-156-656-21-17-19-57-481, giunta a questa Amministrazione in data 12.02.2002 ed integrata in data 04.06.2002;

CONSIDERATO che il suddetto immobile è di proprietà della Provincia di Treviso, con sede in Treviso, Viale Cesare Battisti, 30;

CONSIDERATO il parere favorevole all'alienazione espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota prot. 6193 del 27 novembre 2002;

CONSIDERATO che qualsiasi intervento sul complesso immobiliare dovrà essere preventivamente autorizzato o approvato ai sensi degli artt. 21, 23 e 35 del D. Lgs. 490/1999;

ESAMINATA la dichiarazione d'uso dell'alienante di voler destinare il complesso immobiliare in oggetto ad usi universitari/culturali;

ESAMINATA la richiesta inviata dalla Provincia di Treviso con la nota n. prot. 10780 del 5 febbraio 2004, assunta al protocollo di quest'Ufficio in data 11 febbraio c.a., di destinare l'autorizzazione rilasciata in data 6 dicembre 2002 ad un soggetto acquirente non individuato, diverso dalla Fondazione Cassamarca con sede in Treviso, in Piazza San Leonardo n. 1;

VISTO che l'autorizzazione suddetta indica quale acquirente del complesso immobiliare in argomento il predetto Ente;

CONSIDERATA la possibilità di assentire alla richiesta anzidetta in quanto le prescrizioni e le destinazioni d'uso contenute nella autorizzazione in esame sono finalizzate alla salvaguardia dell'immobile indipendentemente dal soggetto acquirente;

RITIRA

L'autorizzazione emanata in data 6 dicembre 2002 e trasmessa con la nota n. prot. 4167 del 9 dicembre 2002;

DICHIARA

l'interesse storico-artistico particolarmente importante del complesso immobiliare denominato "*Villa Albrizzi - Franchetti*", sito a Preganziol (TV), catastalmente distinto al Fg. IV, Sez. A, mapp. 13-14-15-22-20-23-24-157-156-656-21-17-19-57-481, come indicato nel Provvedimento Ministeriale del 14.06.1965 cui ci si richiama integralmente;

APPROVA

la destinazione d'uso a centro internazionale universitario e sede di corsi master;

PRESCRIVE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283, le seguenti misure di conservazione:

EDIFICI:

- Si potranno realizzare solo lavori di restauro conservativo e parziali ripristini di parte aggiunte in maniera impropria;
- Gli interventi dovranno essere rivolti alla conservazione ed all'utilizzo di materiali e tecniche compatibili con l'esistente;
- Dovranno essere conservate tutte le tecniche costruttive presenti, gli apparati decorativi e gli elementi di finitura superstiti e/o comunque storicizzati;
- Tutta la nuova impiantistica dovrà essere realizzata senza intaccare elementi decorativi di pregio e/o dati materiali significativi per la storia degli edifici;
- Le nuove destinazioni d'uso dovranno adattarsi alla peculiarità degli stessi e non viceversa.

PARCO:

- Non potrà essere effettuata alcuna nuova edificazione;
- Non potranno essere realizzati garages o altri volumi interrati, se non di piccole dimensioni e per locali tecnico-impiantistici;
- Non potranno effettuarsi divisioni fisiche di alcun genere. Il parco dovrà mantenere la sua integrità dimensionale e funzionale;
- Non potrà essere variato il disegno paesaggistico pervenutoci, se non laddove le proposte di variazione non siano supportate da documentazione storica e purchè tendano comunque a rendere maggiormente leggibili ambiti e manufatti storici del parco;
- Si potranno effettuare delle trasformazioni contenute solo se le stesse mireranno ed evidenziare caratteri, peculiarità paesaggistiche e compositive del parco, eliminando aggiunte e trasformazioni recenti non congruenti;
- Non potranno effettuarsi abbattimenti di alberi monumentali se non laddove i soggetti arborei risultino fortemente affetti da fitopatologie incurabili;
- Non potranno effettuarsi asfaltature, pavimentazioni in materiale estraneo (cementizio, ghiaia, ecc...), e aperture di percorsi nuovi storicamente non documentati.

PADIGLIONI DEL PARCO (Torre moresca, serra giardino-d'inverno, canile, borella, chiesetta neogotica, serra di fine ottocento in ferro e vetro, edificio in angolo N.O del parco):

- Non potrà essere effettuata alcuna demolizione totale o parziale dei padiglioni anche se in cattivo stato di conservazione;
- Si potranno effettuare solo lavori di conservazione e parziali ripristini di elementi strutturali o architettonici;
- Dovranno essere conservati tutti gli elementi costruttivi, decorativi e di finitura superstiti (intonaci, infissi, decorazioni lapidee, pavimenti, ecc...);
- I lavori di adattamento a nuovi usi dovranno essere effettuati e progettati nel massimo rispetto della natura architettonica dei manufatti non aggiungendo corpi nuovi, non scavando sotto il sedime degli edifici;
- Eventuali adattamenti a usi non originari dovranno avvenire nel massimo rispetto delle murature e degli elementi di finitura dei padiglioni, con elementi impiantistici adeguatamente calibrati al minor impatto visivo e al minor sacrificio dei materiali costruttivi esistenti;
- Le parti costruttive mancanti dovranno essere ricostituite con tecniche, forma e materiali il più possibile simili all'esistente o operando per similitudine a partire dalle tracce residue degli elementi stessi ancora rintracciabili sui padiglioni (coperture, pavimenti, infissi, intonaci, dettagli costruttivi);

Si sottolinea che, per effetto del citato provvedimento di notifica del 14.06.1965, ogni intervento atto a modificare il bene o la sua destinazione, dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente.

Si prescrive inoltre che nel contratto di alienazione sia prevista espressamente la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

L'osservanza delle presenti prescrizioni costituisce obbligazione principale dell'acquirente, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, il cui inadempimento comporta l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c. e della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. in base alla quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.

AUTORIZZA

l'alienazione del complesso immobiliare denominato "*Villa Albrizzi - Franchetti*", sito a Preganziol (TV), catastalmente distinto al Fg. IV, Sez. A, mapp. 13-14-15-22-20-23-24-157-156-656-21-17-19-57-481, di proprietà della Provincia di Treviso, con sede in Treviso, Viale Cesare Battisti, n. 30 a soggetti da individuarsi.

Si precisa che, avendo la presente autorizzazione carattere d'inderogabile previetà, gli estremi della stessa dovranno altresì essere espressamente richiamati nell'atto di alienazione e che, ai sensi dell'art. 58 e ss. del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, dovrà essere cura dell'ente alienante comunicare all'Ufficio scrivente nel termine di 30 giorni dalla stipulazione, l'avvenuto passaggio di proprietà.

Il presente atto sarà trascritto al competente Ufficio provinciale del Territorio a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, 20 febbraio 2004

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
(Dott.ssa Maria Teresa Gaja Rubin de Cervin)

Fek

D'AL
Decreto13-04a_VO